



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella sessione del 28 settembre 2015, ha esaminato e approvato in sede referente il progetto di legge "MODALITA' PARITARIA DI TRASMISSIONE DEL COGNOME" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

**PROGETTO DI LEGGE  
"MODALITA' PARITARIA DI TRASMISSIONE DEL COGNOME"**

**Art.1**

**(Cognome del figlio nato da genitori coniugati)**

~~Al momento della registrazione del neonato all'Ufficio di Stato Civile i genitori stabiliscono di comune accordo se attribuire al bambino il cognome del padre, della madre, o di entrambi in ordine alfabetico.~~

**1. Il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero in caso di richiesta congiunta dei genitori, resa all'atto della dichiarazione di nascita o con altre formalità individuate con apposito regolamento del Congresso di Stato da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il solo cognome della madre o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi attribuito.**

**2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, definite le formalità e disposizioni afferenti i casi di cognomi composti da più elementi e già attribuiti all'entrata in vigore della presente legge.**

**Art.2**

**(Cognome del figlio nato da genitori non coniugati)**

**1. Il figlio nato da genitori non coniugati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.**

**2. In caso di riconoscimento congiunto avvenuto in sede di dichiarazione di nascita oppure in caso di riconoscimento successivo che interviene entro sei mesi dalla nascita si applicano le disposizioni dell'articolo 1.**

**3. In caso di riconoscimento successivo che intervenga oltre sei mesi dalla nascita, qualora i genitori intendano modificare il cognome del figlio esercitando la scelta come prevista all'articolo 1, l'Ufficiale di Stato Civile trasmette la richiesta al Commissario della Legge il quale, valutato**



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

**l'interesse del minore, emette il provvedimento in sede di volontaria giurisdizione.**

**Art. 2 3  
(Cognome di famiglia)**

**1. Il cognome che viene scelto per il primo figlio è attribuito d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile agli altri figli generati dagli stessi genitori.**

**Art. 3 4  
(Trasmissione del cognome)**

~~Il figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori potrà trasmetterne solo uno ai figli, a sua scelta.~~

- 1. Il cognome non può essere composto da più di due elementi.**
- 2. Il figlio al quale in sede di dichiarazione di nascita o di successive variazioni, sono stati attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, trasmette ai propri figli un solo elemento del proprio cognome o entrambi gli elementi se l'altro genitore non ritiene di trasmetterne alcuno del proprio. Se entrambi i genitori decidono di trasmettere al figlio il proprio cognome, fermo restando il limite di cui al comma 1, determinano quale elemento trasmettere e l'ordine da attribuirsi agli stessi.**
- 3. In mancanza di dichiarazione congiunta dei genitori, operata ai sensi dell'articolo 1, all'atto della dichiarazione di nascita, l'Ufficiale di Stato Civile forma l'atto di nascita con l'attribuzione del primo elemento del cognome paterno e del primo elemento di quello materno.**

~~Norma transitoria~~

**Art. 4 5  
(Applicabilità ai figli adottati)**

~~E' data facoltà alle madri, tramite apposita dichiarazione di volontà presso l'Ufficio di Stato Civile, di trasmettere il proprio cognome, in aggiunta a quello paterno, ai figli minori nati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.~~

~~Qualora la madre sia deceduta ed i figli siano minorenni, è facoltà di chi detiene su loro la patria potestà aggiungere – entro i termini consentiti dalla legge – il cognome materno.~~

~~I figli maggiorenni possono richiedere l'aggiunta del cognome materno, entro i termini consentiti dalla legge.~~



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,  
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

~~Tale dichiarazione dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge~~

**1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 trovano, altresì, applicazione nei confronti degli figli adottati in virtù di adozione legittimante.**

**Art. 6**

**(Norma transitoria, entrata in vigore, abrogazioni)**

**1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione, tuttavia l'applicazione delle disposizioni qui contenute si avrà a partire dal centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore stessa e nei confronti dei nuovi nati successivamente a tale data.**

**2. Per tutti i casi non contemplati dalla presente legge riguardanti richieste di cambiamento, modifica, aggiunta del cognome, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi 12 agosto 1946 n.43 e 26 gennaio 2006 n.17. Il Commissario della Legge, avanti al quale è instaurata procedura di volontaria giurisdizione, decide sulle richieste di cui al presente comma, tenendo conto dell'interesse del minore, dei nuovi principi introdotti dalla presente legge in materia di attribuzione paritaria ai figli del cognome materno e dell'interesse all'unitarietà del cognome della famiglia.**

**3. In via eccezionale e per il periodo di un anno dalla data di applicazione della presente legge, le domande di aggiunta del cognome materno nei confronti dei figli minori già nati possono essere direttamente presentate all'Ufficiale di Stato Civile che provvede all'inoltro al Commissario della Legge per la decisione secondo quanto contenuto al superiore comma 2. Detta facoltà è, altresì, riconosciuta ai figli maggiorenni conviventi che non abbiano età superiore ai venticinque anni.**

**4. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa.**